



CONFCOMMERCIO

**IMPRESE PER L'ITALIA
REGIONE VALLE D'AOSTA**

NUOVO PROTOCOLLO DEL GOVERNO E PARTI SOCIALI PROCEDURE DA ATTUARE IN AZIENDA PRIMA DELLA RIAPERTURA

In vista della progressiva riapertura delle aziende prevista per la Fase 2 di gestione della pandemia da Coronavirus, è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, anche a costo di ridurre o sospendere temporaneamente le attività stesse. E' stato siglato il 24 aprile 2020 un protocollo condiviso di regolamentazione che fornisce indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia in corso.

La prosecuzione delle attività produttive deve avvenire unicamente in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione: per questa ragione si prevede espressamente che la mancata attuazione del Protocollo può comportare la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Qualora dovesse rendersi necessario, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, è possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Il decreto liquidità ha ampliato il credito d'imposta al 50%, già previsto dal decreto Cura Italia, per le spese di sanificazione dei locali e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale compresi mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. E' agevolato inoltre l'acquisto dei dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori.

PROCEDURE DI INFORMAZIONE

L'azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini informativi che contengano le seguenti informazioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- impossibilità di far ingresso in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda, inoltre, fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà (**non è obbligatorio**) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e le persone saranno isolate, fornite di mascherine e invitate a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

N.B. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di:

1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito;
2. fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;
3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.;

I dati raccolti possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative;

4. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI

E' necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, senza accedere agli uffici per nessun motivo, e le necessarie fasi di approntamento delle attività di carico e scarico dovranno essere svolte rispettando la rigorosa distanza di un metro.

Per i soggetti esterni è necessario predisporre servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia e sanificazione dei locali (per sanificazione si intende l'operazione di pulizia e disinfezione delle superfici, fatta dal personale dell'azienda o da impresa di pulizie)

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

E' altresì necessario procedere alla pulizia disinfezione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

La sanificazione certificata mediante impresa specializzata è necessaria solo in caso di caso positivo di Covid-19 in azienda. La sanificazione certificata comporta l'uso di metodologie specifiche Finalizzate a igienizzare l'ambiente per eliminare i contaminanti batterici e gli agenti patogeni presenti su superfici, arredi e oggetti dell'ambiente in cui si lavora.

MISURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il Protocollo fornisce le seguenti raccomandazioni organizzative generali:

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivazione delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, tramite dispenser collocati in punti facilmente individuabili, ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Deve essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Le imprese potranno:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

N.B. Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Le riunioni in presenza non sono consentite: qualora necessari ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il Protocollo specifica opportunamente che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità, anche in relazione all'età, e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.